

# Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)

del 6 ottobre 2006

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente legge disciplina:

- a. la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);
- b. le condizioni per la concessione di sussidi federali;
- c. la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.

### Art. 2 Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *borse di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che non devono essere restituite;
- b. *prestiti di studio*: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che devono essere restituite.

<sup>1</sup> RS 101; RU ... (FF 2003 5745)  
<sup>2</sup> FF 2005 5349

## Sezione 2: Sussidi federali

### Art. 3 Principi

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi alle spese annue per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.

<sup>2</sup> La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni degli articoli 5–11.

<sup>3</sup> I sussidi sono versati in forma forfettaria.

### Art. 4 Calcolo dei sussidi federali

Il credito della Confederazione per le borse e i prestiti di studio è ripartito fra i singoli Cantoni in base alla loro popolazione.

## Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali

### Art. 5 Beneficiari di borse e prestiti di studio

Possono beneficiare di borse e prestiti di studio:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera;
- c. i rifugiati e gli apolidi residenti in Svizzera e da essa riconosciuti;
- d. i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sempre che, conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004<sup>4</sup> relativo alla partecipazione dei nuovi Stati membri dell'Unione europea, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio;
- e. i cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, sempre che, conformemente alla Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>5</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, nella versione dell'Accordo di emendamento del 21 giugno 2001, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio.

<sup>3</sup> RS 0.142.112.681

<sup>4</sup> RU 2006 995

<sup>5</sup> RS 0.632.31

**Art. 6** Idoneità del richiedente

<sup>1</sup> L'idoneità alla formazione deve essere considerata per il versamento di borse e prestiti di studio.

<sup>2</sup> È idoneo alla formazione chiunque adempia le condizioni di ammissione e di promozione dei centri di formazione.

**Art. 7** Centri di formazione riconosciuti

Le borse e i prestiti di studio sono versati per le formazioni in centri di formazione riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone.

**Art. 8** Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio

Il versamento di borse e prestiti di studio non può essere subordinato alla scelta di un determinato indirizzo di studio o luogo di studio.

**Art. 9** Durata

<sup>1</sup> Le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione.

<sup>2</sup> Per i cicli di studi pluriennali il versamento di sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi.

**Art. 10** Strutture di formazione particolari

Per il versamento di borse e prestiti di studio, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso dei cicli di studi strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.

**Art. 11** Cambiamento di formazione

Se per motivi importanti gli studenti cambiano formazione, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione.

## **Sezione 4: Cantone competente**

**Art. 12**

<sup>1</sup> Le borse e i prestiti di studio sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio (domicilio giuridico).

<sup>2</sup> Il domicilio giuridico è:

- a. il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente;
- b. per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): il Cantone d'origine;

- c. per i rifugiati e apolidi maggiorenni, riconosciuti dalla Svizzera, i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato;
- d. per le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione e prima di iniziare la formazione per la quale chiedono borse e prestiti di studio, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione.

<sup>3</sup> Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.

## **Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica**

### **Art. 13** Promozione dell'armonizzazione intercantonale

<sup>1</sup> La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

<sup>2</sup> Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

### **Art. 14** Statistica

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

## **Sezione 6: Disposizioni finali**

### **Art. 15** Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

### **Art. 16** Diritto previgente: abrogazione

La legge del 19 marzo 1965<sup>6</sup> sulle indennità di studio è abrogata.

<sup>6</sup> RU 1965 475, 1979 1687, 1999 2374